

ARCH. DAMIANA SOZIO

Sono stata assunta dal comune di Montale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale nel 1997 a seguito di vincita di concorso pubblico.

Mi ritrovo oggi inspiegabilmente sottoposta ad un geometra a me precedentemente subordinato nonostante due ordinanze del giudice del lavoro di reintegra nelle funzioni dirigenziali.

Come Responsabile dell'Ufficio Tecnico mi occupavo di urbanistica, edilizia, lavori pubblici, ambiente, espropri, curavo la redazione di varianti urbanistiche, gare d'appalto, direzione lavori, partecipavo come membro di commissioni varie (edilizia, spettacolo, urbanistica etc...), avevo contatti con altre istituzioni pubbliche, curavo la predisposizione di atti deliberativi, avevo la rappresentanza tecnica esterna del Comune, oltre al coordinamento del personale ed alla stipula dei contratti.

Da anni invece sono emarginata professionalmente e personalmente presso il comune di Montale che mi ha relegata in una condizione di inattività pressochè totale ciò che mi ha procurato danni alla professione e alla salute tant'è che l'INAIL ha accertato la malattia professionale di disturbo post traumatico da stress occupazionale.

La vicenda penale di cui è stata causa – conclusa con l'assoluzione da parte della Corte di Cassazione - si inserisce proprio nella controversia giuslavoristica.

La vicenda ha inizio nel luglio 2008, quando con delibera di GC n. 125/2008, il comune di Montale mi nominò RUP (Responsabile Unico del procedimento) della realizzazione della cucina centralizzata in sostituzione del geom. Meoni.

La cucina afferisce alla materia dei lavori pubblici di cui non mi occupo da anni mentre le mie competenze erano e sono: espropri, barriere architettoniche e vincolo paesaggistico che nulla hanno a che vedere con i lavori pubblici.

Tuttavia, quando fui nominata RUP della cucina centralizzata non potevo fare niente.

Inoltre la nomina a RUP non era, per più motivi, conforme a legge, tanto da dubitarsi della sua efficacia. In base all'art. 5 della L. 7.8.1990 n. 241¹ ed agli artt. 2 e 17 del vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, la nomina del RUP spetta al "*Responsabile del Servizio Funzionale cui attiene la competenza per materia*". Nel caso di specie dovevo essere nominata dal geom. Meoni. Ciononostante la nomina è avvenuta con Delibera della Giunta Comunale quindi di soggetto palesemente incompetente. Tale vizio è più grave se si tiene conto che tutta la normativa in materia di pubblico impiego ed Enti Locali ha progressivamente accentuato la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico (riservate agli organi politici) e quelle di gestione (riservate invece ai dirigenti).

Si tratta di questione formale, ma non certo irrilevante, visto che poi è stato proprio tale incarico ad aver portato al mio licenziamento cui il comune da tempo mirava. Il licenziamento è stato dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro con sentenza n. 111 del 1.4.2011 e dalla Corte d'Appello di Firenze n. 624/2012 (il comune è stato costretto a reintegrarmi e risarcirmi con il pagamento delle mensilità pregresse). La nomina comunque è stata effettuata da soggetto incompetente, e pertanto la sua efficacia è quantomeno dubbia.

Ma nella nomina si rileva un ulteriore e più sostanziale vizio. Infatti, la nomina a RUP è contraria anche all'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 (TU dei contratti pubblici), secondo cui "**per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della L. 7.8.1990, n. 241, un**

¹ 5. *Responsabile del procedimento.*

1. **Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria** e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione". Stesso principio esprime il DPR n. 554/1999 (art. 7 co. 1 e 2) secondo cui "**Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia**".

Nel caso di specie sono stata nominata responsabile del procedimento allorché il progetto definitivo era già stato approvato, in violazione del suddetto dettato normativo che impone l'unicità del responsabile del procedimento. In questo caso non si è trattato solo di un problema formale, atteso che mi si è chiesto di inserirmi in un procedimento da altri iniziato e in fase avanzata, senza avere – seppure richiesta - alcuna collaborazione da parte di chi aveva in precedenza rivestito il ruolo di responsabile, senza avere seguito tutta la fase precedente e senza quindi sapere i criteri in base ai quali l'Amministrazione aveva fino a quel momento agito, anche in rapporto al tecnico esterno incaricato di redigere il progetto di cui si tratta.

Peraltro il **mio subentro nel ruolo di RUP non ha alcuna plausibile giustificazione.** La suddetta disciplina in materia di lavori pubblici esprime infatti la regola della immutabilità della designazione in materia di responsabile del procedimento che, salvo il caso di cessazione del rapporto tra l'ente pubblico e il responsabile, trova una sola deroga nella sostituzione per colpevole negligenza o inadempimento del responsabile del procedimento. In tal caso la sostituzione non solo è possibile ma è doverosa. Ad ogni modo, la sostituzione e la nuova designazione vanno specificamente motivate ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Nel caso di specie la citata deliberazione GC n. 125 del 18.07.2008 non reca alcuna motivazione circa la sostituzione e la nuova designazione del responsabile del procedimento. Eppure la motivazione era imprescindibile atteso che si è trattato anche di nomina ad hoc. La motivazione della mia designazione a responsabile del procedimento "in corso d'opera" era quindi doverosa.

Non è dato sapere il motivo di tale stravolgimento delle procedure da parte del Comune di Montale; sta di fatto però che non può essersi trattato di una svista atteso che il geom. Meoni non si è limitato a farsi "scavalcare" passivamente dalla Giunta Comunale nella nomina a RUP, ma è stato proprio lui a chiedere alla Giunta stessa dapprima di assegnarmi e poi di revocarmi l'incarico di RUP per la realizzazione della cucina centralizzata. Ora, non è credibile che né il responsabile del servizio – geom. Meoni – né il segretario comunale (che peraltro aveva assistito alla seduta di Giunta del 18.07.2008) conoscessero le norme in materia di procedimento amministrativo. E comunque non è accettabile che il responsabile del servizio - che ha la responsabilità esclusiva in materia di personale e di procedimenti amministrativi - chieda alla Giunta di affidare la responsabilità procedimentale a personale a lui assegnato e in materie di competenza del suo servizio e pervicacemente sostenga anche che la revoca è di competenza della Giunta.

Ed infatti, **il geom. Meoni conosce bene la procedura di nomina del responsabile del procedimento e quando vuole la rispetta:** il geom. Meoni mi ha assegnato correttamente la responsabilità in materia di espropri e barriere architettoniche con sua determina del 22.9.2006. Che la competenza in materia di assegnazione della responsabilità del procedimento sia del responsabile del servizio anche nel comune di Montale è inoltre confermato dalle determinazioni da me assunte quando dirigevo l'Ufficio Tecnico Comunale con

le quali affidavo la responsabilità dei procedimenti ai geometri assegnati allora al mio servizio, geom. Meoni compreso.

Queste circostanze sono tali da determinare l'inefficacia dell'attribuzione dell'incarico affidatomi. Con la conseguente permanenza della responsabilità in capo al soggetto che rivestiva in precedenza tale ruolo, e che peraltro è il soggetto istituzionalmente a ciò deputato, vale a dire il geom. Meoni - Responsabile del Servizio Funzionale 4/a - cui attiene la competenza per materia.

Nonostante i sopra riportati rilievi il comune di Montale promosse il procedimento penale con una nota del 27.3.2009 trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.

Già il 5 marzo 2009 la giunta Razzoli al completo – composta, oltre che dal sindaco, da Franco Pessuti, Francesco Monteforte, Valentina Meoni (avvocato) – e con l'assistenza dell'allora segretario comunale dott. Vincenzo Zuccaro, conferì apposito incarico agli avv.ti Fiorella Meschini Grassi e Pier Matteo Lucibello di individuare ipotesi di reato nella mia condotta relativa alla realizzazione della nuova cucina centralizzata.

In attuazione del mandato ricevuto l'avv. Lucibello, in data 19.3.2009, assunse dal geom. Fabio Meoni - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Tutela ambientale ed Espropri - informazioni in ordine al procedimento di realizzazione della cucina centralizzata. Il relativo verbale venne in pari data trasmesso al Sindaco del Comune di Montale con una nota di accompagnamento in cui si configurava il reato di cui all'art. 340 c.p. (*“ometteva deliberatamente ogni tipo di collaborazione con l'ente locale, non si attivava per lo svolgimento delle attività necessarie sì che l'opera non veniva realizzata”*) e da questi trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.

Lo stesso capo d'imputazione, tuttavia, appare generico nell'individuare lo specifico obbligo giuridico di impedire l'evento o, più correttamente, la specifica attività doverosa omessa: quale tipo di *collaborazione* avrei dovuto prestare in esecuzione dell'incarico affidatomi? Quali attività era *necessario* compiere ai fini della realizzazione dell'opera?

In realtà, però, nessun ritardo può essermi imputato in quanto allorché mi fu affidato l'incarico di RUP il procedimento era in una fase di stallo, essendosi conclusa quella della progettazione definitiva ma non essendosi ancora avviata quella della progettazione esecutiva.

Il comune mi accusa principalmente – e il giudice Costantini ne sposa la tesi - di non aver offerto collaborazione ai tecnici esterni **incaricati di redigere il progetto esecutivo** della cucina centralizzata, così impedendo loro di svolgere tale attività.

Tale tesi però si basa sul presupposto (erroneo) che l'ATI Los Marcon Pulitzer avesse ricevuto l'incarico di redigere il progetto esecutivo e che fosse quindi pronta a svolgere la relativa attività (se solo avesse avuto le indicazioni richiestemi). **In realtà, però, tale incarico non era stato loro conferito, cosicché gli stessi non avevano alcun titolo a richiedermi informazioni, né avrebbero potuto iniziare alcuna attività quand'anche avessi fornito tali informazioni.** E' sufficiente ricostruire la procedura di cui si discute per rendersi conto di ciò. Ed infatti:

1. **il comune decise di realizzare la cucina centralizzata nel lontano 2002** affidando l'incarico all'ATI Los Marcon Pulitzer;
2. seguirono stralci, approvazioni parziali dei progetti, affidamenti senza gara, revisioni progettuali e dal disciplinare di incarico del 2006 risulta che **“L'incarico è limitato alla sola fase della progettazione definitiva”**!;
3. nel 2007 si approvò il Progetto Definitivo di adeguamento della Cucina Centralizzata, **così esauendosi l'incarico affidato all'ATI Los ed altri**;

4. **nessun ulteriore provvedimento di incarico alla suddetta ATI si rinviene nel periodo intercorso tra l'approvazione del progetto definito e la mia nomina quale RUP; ugualmente nessun provvedimento di nomina si rinviene nel periodo in cui ho ricoperto il ruolo di RUP;**
5. solo con **Determinazione n. 45 del 20.1.2010** il geom. Meoni determinò di affidare *“la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza, ecc., al prof. Sergio Los ... quale capogruppo mandatario dell'ATI”*, impegnando altresì la relativa (e consistente) somma di denaro.

Pertanto, quando fui nominata RUP l'ATI Los ed altri non aveva alcun incarico né avevo il potere di affidarle l'incarico di progettazione esecutiva e/o la direzione lavori. E' quindi del tutto evidente che **fino alla determinazione da ultimo citata i membri dell'ATI Los ed altri non avevano alcun titolo per affermare di essere pronti ad iniziare la progettazione esecutiva, né avrei dovuto (ma nemmeno potuto) rapportarmi con loro.** Del pari del tutto erronee sono le affermazioni che si rinvergono negli atti del procedimento relative al fatto che la progettazione esecutiva era stata affidata agli architetti sopra citati e che solo la mia inattività avrebbe impedito che tale attività fosse portata avanti.

- D'altro canto **non era compito mio individuare il tecnico cui affidare la progettazione esecutiva dell'opera,** tanto più che ero appena subentrata nel procedimento. Per quanto mi riguardava, ad esempio, poteva essere incaricato un tecnico interno all'Amministrazione (io stessa, volendo, ne avevo tutti i titoli). In ogni caso non era affatto scontato che il tecnico da incaricare dovesse essere quello che aveva redatto il progetto definitivo, come peraltro affermava a chiare lettere il disciplinare di incarico (che rimetteva ogni decisione in proposito all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione). In sostanza, quindi, fino alla determina del geom. Meoni n. 45 del 20.1.2010 l'arch. Marcon non avrebbe potuto iniziare alcuna attività di progettazione esecutiva. **L'eventuale ritardo non è dovuto a me, ma piuttosto a chi era competente alla nomina del progettista.** **Non ero certo io competente a conferire l'incarico perchè sfornita di potere in merito all'assunzione delle determinazioni** che sono di competenza del responsabile del servizio, come risulta dalla disciplina comunale in particolare dal Regolamento comunale di organizzazione. E come visto il geom. Meoni ha provveduto soltanto il 20.01.2010 ad affidare l'incarico di progettazione esecutiva all'arch. Marcon ed altri.

A questi rilievi e domande né il Tribunale di Pistoia né la Corte d'Appello di Firenze hanno dato risposta. Il giudice Costantini ha ritenuto che *“la responsabilità penale dell'imputata è stata accertata oltre il canone decisorio del “ragionevole dubbio””* esclusivamente sulla base della sua personale quanto singolare interpretazione della *“fitta corrispondenza intervenuta tra l'imputata, il geom. Meoni e il sindaco Piero Razzoli”* in cui il giudice vede solo *“toni di aperta polemica”!* La sentenza infatti è un susseguirsi di:

- *“si lancia in una polemica con il mittente”;*
- *“un tono fastidiosamente polemico”;*
- *“l'imputata riscontra le varie missive ricevute sempre con **deplorable** ritardo”.*

Al giudice dunque sembra non piaccia il mio modo di esprimermi. Ma non mi sembra questo un motivo per condannarmi a sei mesi di reclusione, trasformandomi così in una delinquente.

Non mi sono mai riconosciuta nelle sentenze di condanna ma tali gratuiti apprezzamenti del giudice monocratico mi hanno molto amareggiata. Ho sperato che la Giustizia trionfasse e grazie a Dio la Corte di Cassazione ha demolito completamente il castello accusatorio assolvendomi con formula piena. La Suprema Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del

PM di ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELLA SENTENZA PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE.

Ho riportato questi dettagli (forse noiosi) per far comprendere i retroscena che comunque non sfuggirono al PM – una donna arguta – che già nel processo di primo grado chiese l'assoluzione perché il fatto non sussiste!

Il PM aveva già compreso ciò che il mio legale ha sempre sostenuto anche nelle arringhe finali e cioè che si è trattato di un tranello del comune di Montale per farmi fuori. Ma grazie a Dio e alle persone ONESTE che ancora esistono sono qui a raccontarla.

La realizzazione della cucina centralizzata fu deliberata nel 2002 ma al momento della celebrazione del processo di primo grado - giugno 2011, dopo 9 anni - non era stata ancora realizzata né iniziata!

A latere, Le dico che nel 2010 il comune mi denunciò anche per presunto assenteismo nonostante il riconoscimento di malattia professionale e le perizie mediche. Il PM chiese l'archiviazione della denuncia ma il comune si oppose (in modo risibile) ma il GIP alla fine archivì.

Il comune fece causa anche all'INAIL per avergli negato – giustamente – l'accesso agli atti riguardanti la mia malattia professionale. Il TAR diede ovviamente ragione all'INAIL che si costituì con il suo ottimo avvocato.